

Regolamento “Corsi a distanza” dell’Università degli Studi “Link Campus University”

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente ai corsi che rispettino tutti i seguenti requisiti:

- a) non necessitano di accreditamento ministeriale;
- b) prevedano una erogazione integralmente a distanza;
- c) la quantificazione dell’attività didattica sia organizzata in CFU.

2. Il presente Regolamento si applica altresì ai singoli insegnamenti o altre attività formative (di seguito solo “Insegnamenti”) che, pur costituendo parte di un corso non integralmente a distanza, sono erogati integralmente o parzialmente a distanza.

Art. 2 - (Norme generali)

1. I Corsi di Studio e gli Insegnamenti a distanza prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento attraverso frequenti momenti di valutazione, autovalutazione.

2. L’organizzazione didattica dei Corsi di Studio e degli Insegnamenti a distanza valorizza al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche e, in particolare, la multimedialità, l’interattività con i materiali didattici e la possibilità di personalizzare i percorsi didattici.

3. L’organizzazione didattica di ciascun Corso di Studio e degli Insegnamenti a distanza consente la massima flessibilità di fruizione dei corsi. La frequenza da parte degli iscritti alle attività è obbligatoria e sarà verificata, con riferimento alle attività didattiche erogate in modalità asincrona, mediante tracciamento degli accessi ai contenuti formativi presenti nella piattaforma erogativa accessibile 24 ore; con riferimento alle attività didattiche erogate in modalità sincrona mediante rilevazione effettuata dal docente o altro sistema che consenta l’identificazione del partecipante.

Art. 3 - (Struttura degli Insegnamenti a distanza)

1. Fermo restando la libertà e responsabilità didattica del docente, ciascun Insegnamento a distanza è progettato in conformità a quanto appresso disposto.

2. Ciascun insegnamento si articola in un ciclo di lezioni e prevede un numero di CFU.

3. Salvo non sia diversamente previsto dal Regolamento del singolo Corso di Studi, per ciascun CFU vengono programmate sei lezioni. In nessun caso i Regolamenti dei singoli Corsi di Studi possono prevedere un numero di lezioni inferiori a sei per CFU.

4. Ciascuna lezione prevede un impegno di fruizione per 1 ora e un impegno di studio e ripasso per 3 ore. In nessun caso l’impegno complessivo può essere superiore a 25 ore per CFU.

5. Insegnamenti a frequenza asincrona o porzioni di Insegnamento a frequenza asincrona - l'attività formativa deve articolarsi in lezioni (nel numero di cui al comma terzo) e ciascuna lezione deve prevedere un impegno pari a quanto indicato al comma quarto e deve articolarsi in una o più delle seguenti attività didattiche:

- a) attività didattiche riconducibili alla c.d. Didattica Erogativa (di seguito DE) e cioè costituite da videolezioni o audiolezioni;
- b) attività didattiche riconducibili alla c.d. Didattica Interattiva (di seguito DI) e cioè costituita da e-activity e attività interattive e collaborative (es.: videoconferenza interattiva, compiti, lavori di gruppo, valutazioni formative, partecipazione a forum, ecc.);
- c) attività didattiche riconducibili alla c.d. Autoformazione e cioè contenuti formativi statici costituiti da slide, documenti PDF, word, ecc.

6. Insegnamenti a frequenza sincrona o porzioni di insegnamento a frequenza sincrona: l'attività formativa deve articolarsi in lezioni (nel numero di cui al comma terzo) e ciascuna lezione deve prevedere un impegno pari a quanto indicato al comma quarto e devono essere svolte sulla base di una calendarizzazione ed erogate mediante l'uso di software di comunicazione a distanza.

7. Ciascun docente dovrà esplicitare nella Scheda del proprio Insegnamento affidato la struttura della progettazione del Corso medesimo in termini di DE e DI o eventuali altre attività didattiche.

Art. 4 – (Obblighi di frequenza)

1. Il Regolamento del Singolo corso di Studi stabilisce se la frequenza degli Insegnamenti erogati a distanza, intesa come partecipazione alle attività sincrone o fruizione delle attività asincrone, sia obbligatoria.
2. Qualora il Regolamento del Singolo corso di Studi non contenga la determinazione di cui al punto precedente trovano applicazione il seguente criterio: la frequenza degli Insegnamenti erogati a distanza è sempre obbligatoria.
3. Salvo non sia diversamente indicato dai singoli Regolamenti dei Corsi di studio, il numero massimo di assenze consentite per i corsi che prevedono un obbligo di frequenza è pari al 20% per ciascun Insegnamento di cui si compone il Corso.

Art. 5 – (Verbalizzazione degli esami di profitto)

1. Con riferimento esclusivo agli esami svolti in modalità scritta a risposta multipla, qualora il numero degli iscritti a una singola sessione per un singolo insegnamento superi il numero di 30, è facoltà del docente titolare affidare, sotto la propria responsabilità, a un componente della commissione, ovvero al direttore del Corso, il compito di procedere alla verbalizzazione degli esiti degli esami ed alla sottoscrizione dei medesimi.